



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Margherita Libri, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 59803/13 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 19 maggio 2015 e vertente

T R A

entrambe elettivamente domicilia _____, presso lo studio dell'Avv. Angelo Colucci che le rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Giovanni Franchi, giusta procura apposta in calce all'atto di citazione;

ATTRICI

E

BANCA _____ con sede in _____ in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, via _____ presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

CONVENUTA

OGGETTO: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI:

per l'attrice (come da verbale di udienza del 19 maggio 2015): "In via principale: accertare la nullità del contratto quadro per difetto di forma ex art. 23 TUF, per non essere lo stesso stato sottoscritto dal legale rappresentante dell'Istituto e, per l'effetto o comunque, degli ordini di acquisto di azioni Parmalat meglio specificati nelle premesse del ricorso da considerarsi anch'essi nulli per difetto di forma; in via subordinata: pronunciare la risoluzione dei contratti di acquisto di azioni Parmalat indicati in premesse per violazione dell'art. 21 TUF e 28 Reg. Consob n. 115/22/98; in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel ricorso e nel



presente atto, il grave inadempimento della Banca _____, e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dalle acquirenti, danni da quantificare in €. 137.060 o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, liquidandola anche equitativamente ex art. 1226 c.c.; in ogni caso: per effetto dell'accoglimento delle domande principali o di quelle subordinate, dichiarare tenuta e condannare la Banca _____, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore delle sigg.re _____ e _____ della somma di €. 137.060, oltre interessi legali e, nell'ipotesi di condanna risarcitoria, rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F., Iva e Cpa come per legge da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati ex art. 93 c.p.c.”.

per la convenuta: (come da verbale di udienza): “rinunciando all'eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva della _____ dichiara che quest'ultima è stata fusa alla Banca _____, giusta atto di fusione a Rogito Notaio Dott. _____ del 12/11/2014 Rep. 19480, racc. 5917 che quivi si deposita, con conseguenti instaurazioni/prosecuzioni dei rapporti in corso in capo alla incorporante. Ne consegue che il presente giudizio deve intendersi correttamente instaurato nei confronti della Banca _____, quale incorporante la _____ (.....)rassegnando le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta ed al contempo insistendo per la remissione della causa sul ruolo al fine dell'espletamento delle richieste istruttorie formulate in sede di udienza ex art. 183, VI comma, c.p.c. insistendo pertanto nel loro accoglimento.”.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 13 settembre 2013, le Signore _____ e _____ divano questo Tribunale formulando le conclusioni in epigrafe richiamate. A sostegno dell'azione esponevano: che il contratto quadro di negoziazione era nullo per difetto di forma scritta ai sensi dell'art. 23 del T.U.F. di cui al D. lgs. n. 58/1998 non risultando sottoscritto dal legale rappresentante della Banca; che del pari nulli per difetto di forma scritta dovevano ritenersi gli ordini di acquisto delle azioni Parmalat trasmessi *on line* in data 4 dicembre 2003 e in data 13 dicembre 2003, per complessivi €. 137.060,00; che non era stato loro consegnato il Documento sui Rischi Generali dell'Investimento, né era stato acquisito il loro profilo di investimento; che la banca intermediaria era stata comunque inadempiente agli obblighi informativi previsti a suo carico dal suddetto Testo Unico delle leggi finanziarie e dai Regolamenti Consob. Radicati il contraddittorio con la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituivano in giudizio la _____ e la _____, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*; la prima eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e la seconda deduceva la totale infondatezza delle domande, delle quali



chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze del giudizio. Disposta la trasformazione del rito da sommario a ordinario e assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa, rigettate le istanze istruttorie, dopo la definitiva assegnazione a questo giudice era quindi definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 7 marzo 2016, previa rimessione in istruttoria per acquisire la copia dell'atto di fusione tra _____ e _____ sulle conclusioni delle parti come innanzi richiamate.

Va innanzitutto preso atto della rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva della _____, da ritenere comunque definitivamente superata alla luce dell'atto di fusione per incorporazione della stessa nella Banca _____ come da risultanze in atti (v. atto di fusione allegato a seguito dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo).

Ciò posto, e venendo alla disamina dei presupposti delle spiegate azioni, va osservato che le attrici hanno chiesto in via principale accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto quadro di negoziazione per mancanza della sottoscrizione da parte del legale rappresentante della banca intermediaria.

La domanda di nullità del contratto di cui al modulo sottoscritto dalle attrici in data 17 settembre 2009, conseguentemente, delle operazioni di acquisto dei titoli azionari Parmalat per cui è causa, è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di seguito illustrate.

L'articolo 23 del D.Lgs. n. 58/1998 stabilisce che il contratto relativo ai servizi di investimento ed accessori sia stipulato per iscritto, a pena di nullità, e che una copia dello stesso venga consegnata al cliente. Peraltro, già con la L. 2 gennaio 1991, n. 1, la finalità di proteggere gli investitori, tutelando l'integrità della formazione della volontà negoziale, era stata perseguita attraverso la predeterminazione di forma e contenuto del contratto; conseguentemente l'articolo 6 della citata L. n. 1/1991 esigeva la forma scritta per tutti i contratti che le società d'intermediazione mobiliare stipulassero con la clientela, prescrivendo, inoltre, un contenuto minimo del documento contrattuale, una copia del quale doveva essere consegnata al cliente. D'altra parte, regola di analogo tenore in ordine al requisito formale era trasfusa nell'articolo 18 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, a mezzo del quale era stata recepita la Direttiva n. 93/22/CEE del 10 maggio 1993 sui servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari.

Va poi ricordato che in forza dell'articolo 30 del Reg. Consob n. 11522 dell'1.7.1998, *"gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni; d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire*



all'investitore a rendiconto dell'attività svolta; e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant; f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio....".

Ora, pur essendo vero che – come posto in evidenza da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, espressa e condivisa anche da questo Tribunale – il vincolo legale della forma scritta è destinato ad operare con esclusivo riferimento al c.d. "contratto quadro" per la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini relativi a strumenti finanziari, e non anche per i singoli ordini di compravendita impartiti dall'investitore, in relazione ai quali, invece, la forma della conclusione è quella prevista in via pattizia dallo stesso "contratto quadro" (ovvero l'ordine di acquisto del cliente da inoltrare alla banca con la sottoscrizione di apposito modulo d'ordine, o, anche, la comunicazione telefonica, soggetta a registrazione, a cui fa seguito l'esecuzione dell'ordine stesso da parte della banca). Ed, infatti, l'articolo 23 del D.Lgs. n. 58/1998, nel prevedere che il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve essere redatto per atto scritto, sotto comminatoria di nullità, si riferisce al solo contratto quadro o "master agreement", che si traduce nel conferimento di un incarico gestorio e che, quindi, disciplina in via generale le modalità di espletamento dell'incarico, laddove, invece, gli ordini di borsa relativi alle singole operazioni di investimento costituiscono, piuttosto, un momento esecutivo del contratto quadro, successivo alla stipula di quest'ultimo. Tuttavia, il rapporto che collega il contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento ed i susseguenti atti di negoziazione di titoli, la circostanza che questi ultimi si pongano come mero "momento di esecuzione" dell'accordo negoziale all'origine concluso tra le parti, e l'ulteriore rilievo che, in forza delle previsioni di cui all'articolo 30 della delibera CONSOB n. 11588/98 l'intermediario professionale non può operare se non in forza di un valido contratto quadro, comportano, indefettibilmente, che la nullità "dell'accordo a monte" riverberi i suoi effetti anche sulla "operazione a valle", rendendo quest'ultima priva di giustificazione causale.

Ed allo scopo di una puntuale ricostruzione del rapporto che lega il cd. contratto quadro ai singoli ordini di acquisto, è opportuno ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, di recente, chiarito (Cass., SS.UU., 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725), che dal c.d. contratto quadro, cui può darsi il nome di contratto d'intermediazione finanziaria e che, sotto taluni profili, ben può essere assimilato alla figura generale del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente. Le successive operazioni che l'intermediario compie nell'interesse e per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale,



costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione. Ha aggiunto, la Suprema Corte, che il carattere negoziale della operazione effettuata dall'intermediario è sempre da individuare nella fase esecutiva del contratto di intermediazione, quale regolazione sul mercato dell'ordine impartito dal cliente nell'ambito del contratto, per modo che l'operazione di acquisto ha, sì, carattere negoziale, ma si pone pur sempre come momento di attuazione degli obblighi dell'intermediario aventi origine dal contratto quadro. Deve ritenersi, quindi, che il contratto quadro, oltre a costituire un atto vincolato per forma (art. 23 TUF) e per contenuto (art. 30 Reg. Consob), rappresenti, altresì, un atto necessario, atteso, peraltro, che i servizi di investimento possono essere prestati soltanto sulla base del medesimo contratto quadro di negoziazione.

Ne consegue che, condizione preliminare di validità degli ordini impartiti dall'investitore alla banca, agli effetti delle singole negoziazioni di borsa, è che i primi seguano ad un contratto quadro stipulato in forma scritta. Solo in tal caso, infatti, le negoziazioni possono essere ricondotte all'interno della schema di una valida prestazione di servizi di investimento, diversamente rimanendo travolte dalla nullità (relativa) del contratto quadro non stipulato per atto scritto.

Invero, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina sul mandato senza rappresentanza - dove talvolta l'atto gestorio sopravvive all'invalidità del contratto di mandato - la totale carenza di autonomia causale dell'ordine di investimento comporta la nullità dello stesso quante volte esso non sia preceduto dalla conclusione di un valido contratto quadro.

Sul punto la Suprema Corte, anche in una recente pronunzia, ha avuto modo di ribadire quanto segue: *"La corte d'appello ha infatti escluso che vi sia mai stato un contratto d'investimento (cd. contratto quadro) sottoscritto dai clienti. Tanto basta a determinare la nullità delle operazioni d'investimento successivamente compiute dalla banca, stante la previsione dell'art. 23 del TUF; se tali operazioni sono da considerarsi nulle, per difetto di un indispensabile requisito di forma richiesto dalla legge a protezione dell'investitore, è evidentemente da escludere che se ne possa predicare la ratifica tacita. Quando il legislatore richiede la forma scritta per meglio tutelare una delle parti del contratto, sarebbe manifestamente contraddittorio ammettere che quel difetto di forma sia rimediabile mediante atti privi anch'essi di forma scritta"* (in tal senso, Cass. Civ. Sez. I, 22 marzo 2013, n. 7283).

Premesse tali considerazioni e procedendo all'esame della fattispecie all'attenzione, deve rilevarsi che la copia del contratto quadro prodotta tanto dalle attrici che dalla Banca convenuta, pur recando la sottoscrizione non disconosciuta di _____ e _____ non risulta sottoscritta anche dall'altra parte contraente e, segnatamente, dalla Banca _____, a mezzo di soggetto munito dei poteri di rappresentanza e, come tale, deputato a manifestare la volontà della società nei rapporti esterni, con effetto vincolante.



Ed a tale ultimo proposito è opportuno osservare che – come evidenziato da costante giurisprudenza – perché possa ritenersi integrato il requisito di forma di cui all'articolo 23 del D.Lgs. n. 58/98 occorre che la scheda contrattuale, avente il contenuto minimo previsto dalla norma menzionata, rechi debita sottoscrizione, oltre che del cliente, anche di soggetto inequivocamente titolare di poteri di rappresentanza della Banca e specificamente incaricato di esprimere la volontà negoziale della Stessa; dal che discende che nessun rilievo assume, per i fini indicati, la circostanza che il documento contrattuale rechi una sigla illeggibile ovvero la sottoscrizione per autentica da parte del preposto alla Filiale o, comunque, la firma di un funzionario, di cui non risultino i poteri di rappresentanza e l'incarico di esprimere la volontà negoziale della Banca.

D'altro canto – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale – non può certo ritenersi che, ad integrare e soddisfare il “requisito di forma” previsto e prescritto dall'articolo 23 T.U.F., possa valere la sola sottoscrizione, ad opera dell'investitore, del documento contenente il cd. contratto quadro.

In proposito va rilevato che è ben vero che la disposizione di cui al citato articolo 23 T.U.F. è finalizzata alla tutela dell'investitore; tuttavia, tale circostanza – in difetto di una specifica previsione – non consente all'interprete di ritenere che il requisito di forma ivi previsto a pena di nullità possa essere soddisfatto dalla sottoscrizione del documento contrattuale contenente il cd. accordo quadro, ad opera del solo “contraente debole”. Al contrario, anche con riferimento al disposto dell'art. 23 T.U.F. deve ritenersi operante la regola cardine del nostro sistema, in forza della quale, nel caso in cui sia prevista, per un dato contratto, la forma scritta *ad substantiam*, il vincolo contrattuale può sorgere validamente solo nel caso in cui la volontà di entrambe le parti contraenti sia espressa in forma scritta.

Pertanto, ove il documento contenente l'accordo quadro risulti sottoscritto dal solo “cliente investitore” si è in presenza di una mera “proposta”, destinata a sfociare in un contratto valido ed efficace solo all'esito della relativa sottoscrizione ad opera di soggetto munito dei poteri di rappresentanza della Banca.

Per i fini che ci occupano, neppure può rilevare la circostanza che la Banca convenuta, nel costituirsi nel presente giudizio, abbia prodotto il documento contenente l'accordo quadro, già debitamente sottoscritto dalle attrici. Ed infatti, è ben vero che il contraente, la cui sottoscrizione non figuri nel documento rappresentativo di un contratto per il quale sia richiesta dalla legge a pena di nullità la forma scritta, può validamente perfezionarlo con la sua produzione in giudizio, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore. Tuttavia, affinché la produzione in giudizio di un documento contenente il testo, non sottoscritto, di un contratto formale, possa valere come equipollente della relativa sottoscrizione, occorre non solo che la parte fondi, sul documento



prodotto, domande volte a far valere nei confronti del contraente sottoscrittore gli effetti del contratto formale, ma anche che sia ancora possibile il “perfezionarsi” del medesimo accordo e che, dunque, l'altra parte non abbia *medio tempore* revocato, in maniera espressa o per fatti concludenti, il consenso originariamente prestato. Ad ogni buon conto, ciò che maggiormente rileva, per i fini che ci occupano, è la considerazione che nell'ipotesi da ultimo indicata, anche ove sussistano tutte le condizioni per conferire, alla produzione del documento contrattuale privo della propria firma, il valore di equipollente della sottoscrizione, in ogni caso il contratto si perfeziona con effetto *ex nunc* (sul punto v. di recente, Cass. Civ., sez. I, 17/3/2016, n. 6000). Pertanto, anche ove potesse valorizzarsi, quale equipollente del consenso originariamente non espresso nelle forme prescritte, l'avvenuta produzione in giudizio, ad opera della Banca _____, della copia del contratto quadro recante la sola sottoscrizione delle odierne attrici, resterebbe il dato, incontestabile, che al momento in cui venivano disposte ed eseguite, le operazioni di acquisto di azioni Parmalat per cui è causa non traevano origine da un valido contratto quadro e, quindi, dovevano e devono ritenersi, di riflesso, nulle ed improduttive di effetti.

Inoltre, a comprovare l'avvenuta sottoscrizione del cennato contratto quadro anche ad opera del soggetto deputato ad esprimere la volontà della Banca _____ non potrebbe certo valere la mera nota di trasmissione, ancorché definita dalla banca quale proposta contrattuale, del modulo di richiesta per la firma delle clienti, atteso il dato, incontestabile, che tale atto non reca certamente la sottoscrizione ad opera di soggetto munito dei poteri di rappresentanza della Banca.

In conclusione, dunque, in accoglimento della domanda formulata in via principale dalle odierne attrici non può che dichiararsi la nullità del cd. contratto quadro, con susseguente nullità delle operazioni di acquisto di azioni Parmalat effettuate in forza del contratto di intermediazione invalido.

Va parimenti accolta la domanda di parte attrice, volta ad ottenere la restituzione delle somme impiegate nelle operazioni di investimento dichiarate nulle.

Come certo noto, infatti, la declaratoria di nullità di un negozio determina il venir meno, *ex tunc*, della giustificazione causale degli spostamenti patrimoniali operati in esecuzione del negozio medesimo, con la conseguenza che ciascuna parte è tenuta alla restituzione di tutte le utilità ricevute in forza dell'atto nullo, dacché indebite.

Pertanto, la Banca _____ va condannata a restituire, a _____ la somma di importo pari a €. 137.060,00 pari agli esborsi complessivamente sostenuti dalle Stesse in relazione alle operazioni di investimento (doc. nn. 1, 2 e 3 fascicolo parte attrice) dichiarate nulle.



Attese le ulteriori richieste formulate dalle attrici in correlazione con la domanda restitutoria conseguente alla declaratoria della nullità, è opportuno svolgere brevi considerazioni sull'obbligo di restituzione dell'indebito ex articolo 2033 c.c..

In proposito, va in primo luogo osservato che l'obbligazione nascente dalla *condictio indebiti* va estinta con la restituzione del denaro al suo valore nominale, con la conseguenza che il relativo credito deve considerarsi di valuta e non di valore.

Va, poi, rammentato che, a norma dell'art. 2033 c.c., "*chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda*".

Orbene, argomentando dalla chiara ed inequivoca lettera dell'articolo 2033 c.c., la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito hanno evidenziato che la norma in oggetto ha la funzione di contemperare l'interesse del *solvens* che agisca in ripetizione con quello dell'*accipiens* che azioni il diritto alla restituzione; pertanto agli effetti della cennata disposizione, nella parte in cui prevede che, nella ripetizione di indebitto, gli interessi decorrano dal giorno del pagamento in caso di mala fede di chi lo ha ricevuto e dal giorno della domanda in caso di sua buona fede, rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, data dall'articolo 1147, I co., c.c., mentre non può trovare applicazione la disposizione particolare dettata dal comma secondo del medesimo art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.

In particolare, deve osservarsi che la mala fede giuridicamente rilevante affinché il percettore di un pagamento indebitto sia tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da restituire con decorrenza dal giorno in cui l'ha ricevuta, non può dirsi integrata dal mero dubbio dell'*accipiens* circa l'effettiva esistenza del debito o dalla circostanza che il *solvens* abbia effettuato il pagamento, contestando di esservi tenuto, occorrendo, invece, all'uopo, la prova della consapevolezza della natura indebita della *datio* e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale la prestazione è stata eseguita.

Inoltre, lo stato soggettivo dell'*accipiens*, per gli effetti di cui all'articolo 2033 c.c., va valutato avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha ricevuto il pagamento, per modo che ove - anche per effetto del mero operare della presunzione legale non superata da prova contraria da parte del *solvens* - possa ritenersi che al momento della prestazione l'*accipiens* fosse in buona fede, tanto comporta indefettibilmente che gli interessi di cui fa menzione l'articolo 2033 c.c. debbano essere corrisposti con decorrenza dalla data della domanda, restando irrilevante la circostanza che, successivamente all'eseguito pagamento, il predetto *accipiens* abbia acquisito consapevolezza della natura indebita della prestazione.



E così la Suprema Corte ha evidenziato che *“in materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento”* (Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 2005, n. 5330).

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie all'attenzione non può non considerarsi che le odierne attrici non hanno in alcun modo provato – ed, invero, neppure dedotto – che la Banca convenuta, al momento del versamento (*rectius* addebito) della somma costituente controvalore dei titoli negoziati, fosse in mala fede; onde, gli interessi richiesti, al tasso legale, non possono che farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale (7.11.2013).

In conclusione, dunque, la Banca convenuta va condannata a restituire, alle odierne attrici, la somma di €. 137.060,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (7.11.2013).

Nell'accoglimento della domanda formulata in via principale restano assorbite le ulteriori pretese azionate dalle attrici in via gradata.

Alla soccombenza consegue la condanna della Banca _____ alla rifusione, in favore delle attrici, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e con pronuncia di distrazione in favore dei procuratori di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Margherita Libri, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 5906/2011 R.G., promosso da _____

_____ nei confronti della Banca _____, così provvede:

Dichiara la “nullità derivata” delle operazioni di acquisto di azioni Parmalat oggetto di causa, dacché effettuate in forza di un contratto quadro invalido, per difetto di forma.

Per l'effetto, condanna la Banca _____ alla restituzione, in favore delle attrici, della somma di €. 137.060,00, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (7.11.2013).

Dichiara assorbite, nella declaratoria della nullità, le domande formulate dalle attrici in via meramente subordinata.



Sentenza n. 14130/2016 pubbl. il 13/07/2016

RG n. 59803/2013

Repert. n. 13810/2016 del 13/07/2016

Condanna la Banca : . alla rifusione, in favore delle attrici e per esse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, delle spese processuali, che liquida in complessivi €. 8.595,00 – di cui €. 800,00 per spese vive documentate ed €. 7.795,00 per compensi professionali – oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso, in Roma, il 28 giugno 2016.

Il Giudice

dott.ssa Margherita Libri

